

Provincia di Piacenza SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E DI PROSSIMITA' AL CITTADINO

mail: sociale@comune.caorso.pc.it

pec: protocollo@pec.comune.caorso.pc.it

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO E COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEL COMUNE DI CAORSO. Periodo 01.09.2022 / 31.08.2025.

DESCRIZIONE DELL'APPALTO: CPV: 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica

ART. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento dell'appalto ha per oggetto il servizio di Asilo Nido e Coordinamento Pedagogico.

Gli obiettivi, le finalità, le modalità operative del nido d'infanzia e coordinamento pedagogico di cui al presente progetto sono aderenti alle normative nazionali e regionali vigenti, oltre che al regolamento comunale vigente.

Il suddetto servizio rientra nel quadro di una politica rivolta all'infanzia finalizzata a perseguire il diritto all'educazione nel rispetto dell'identità individuale. Il nido d'infanzia persegue la finalità della socializzazione dei bambini con l'obiettivo di garantire il loro benessere psicofisico e lo sviluppo delle loro potenzialità affettive, cognitive e relazionali. Tutti gli interventi previsti perseguono inoltre la finalità di sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

ART. 2 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La sede del servizio è il nido d'infanzia del Comune di Caorso sito in Caorso, Via Tavani.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata dal 01.09.2022 al 31.08.2025. Resta salva la facoltà per il Comune di Caorso di disporre l'esecuzione anticipata dell'appalto, nelle more della formale stipula del contratto. Partecipando alla gara, i concorrenti accettano espressamente tale condizione.

ART. 4 IMPORTO DELL'APPALTO

Come specificato nel Progetto di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (Allegato 1), l'importo <u>presunto</u> dell'appalto per il periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2025 è pari a **€ 417.336,00** oltre all'IVA di legge.

I costi per la sicurezza da interferenza da sottrarre a ribasso d'asta sono valutati in zero euro in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art.26, comma 3, del D.Lgs 81/2008.

Il corrispettivo <u>effettivo</u> pagato mensilmente dal Comune di Caorso verrà comunque determinato e liquidato sulla base dei servizi che saranno regolarmente prestati nel mese di riferimento, ai prezzi orari di cui all'offerta presentata in sede di gara corrispondenti al livello di inquadramento del personale effettivamente

impiegato nel servizio, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a che pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo contrattuale presunto indicato al comma 1.

RUOLO	PREZZO A BASE D'ASTA (IVA esclusa)	ORE MEDIE ANNUALI STIMATE	Costo del servizio
3 OPERATORI LIVELLO D2	24,60 €/h	4.620	€ 113.652,00
1 OPERATORE LIVELLO A1	20,20 €/h	1.000	€ 20.200,00
1 OPERATORE LIVELLO E1	26,30 €/h	200	€ 5.260,00
Costo annuale del servizio			€ 139.112,00
Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			€ 0,00
Valore stimato dell'appalto per la durata contrattuale di 3 anni (IVA esclusa)			€ 417.336,00

Si precisa che i costi orari dei servizi devono ritenersi *omnicomprensivi* ed essi sono stati calcolati in modo da ricomprendervi oltre al costo del personale anche tutti gli altri costi necessari all'esecuzione dell'appalto, come ad esempio la fornitura di attrezzature e materiali specifici necessari all'esecuzione dell'appalto, i costi di gestione e conduzione ad essi connessi.

Eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall'aggiudicatario non potranno dare luogo ad ulteriori richieste al Comune di Caorso.

ART. 5 DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO – FABBISOGNO PRESUNTO

Il fabbisogno annuale <u>presunto</u> del servizio di Asilo Nido e Coordinamento Pedagogico rivolto ai bambini da 12 a 36 mesi per il periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2025 è attualmente quantificabile in **4.620 ore annuali** per servizio educativo, **1.000 ore annuali** per servizi ausiliari e **200 ore annuali** per coordinamento pedagogico.

Il fabbisogno è riferito ad un solo anno educativo. Per tale ragione codesto fabbisogno annuale va moltiplicato per i 3 anni pari alla durata dell'appalto.

Il livello di inquadramento individuato attualmente è operatori con inquadramento D2, A1 e E1 seppur tale individuazione è indicativa e potrà essere modificata in relazione alle esigenze di servizio intervenute e in accordo con l'aggiudicatario.

Per i livelli di inquadramento si fa riferimento alle Tabelle per la Provincia di Piacenza afferenti il "Costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo" in vigore dal mese di settembre 2020.

Ciascuna eventuale modifica si rendesse necessaria alla quantificazione descritta, dovrà essere accettata dall'aggiudicatario, senza alcuna variazione dei costi unitari orari a carico dell'Ente Appaltante, risultanti dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. L'aggiudicatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto o recedere da quest'ultimo.

Il Responsabile del Servizio si riserva inoltre la facoltà, in relazione al mutare delle esigenze organizzative e/o normative e/o al venire meno delle condizioni di svolgimento, di concludere i servizi prima della scadenza contrattuale, dandone preavviso alla ditta appaltatrice almeno trenta giorni prima. In caso di conclusione anticipata dei servizi, la ditta appaltatrice ha diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese,

anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile. Inoltre, il Comune di Caorso ha la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 (convertito con modificazioni nella Legge 135/2012), qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale (Intercent-ER) siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente appalto, alle condizioni previste dalla normativa.

Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni dei servizi senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di riferimento del Comune di Caorso.

ART. 6 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto è il prodotto tra il costo orario offerto dall'aggiudicatario in sede di gara ed il numero delle ore effettivamente prestate dagli operatori.

Tale corrispettivo è da intendersi omnicomprensivo e dovrà comprendere ogni altro onere diretto o indiretto a carico dell'aggiudicatario. Nessun ulteriore pagamento è dovuto dal Comune di Caorso.

ART. 6 bis REGOLAZIONE DEL RAPPORTO IN CASO DI EVENTUALI EMERGENZE COMPORTANTI MODIFICHE ORGANIZZATIVE PARZIALI DELLE AGENZIE EDUCATIVE

Nel caso di eventuali emergenze (es emergenza sanitaria Covid-19) che comportino necessità di modifiche organizzative delle agenzie educative, trovano applicazione le seguenti previsioni:

- a) l'aggiudicatario si impegna a garantire l'esecuzione del servizio nella massima sicurezza, prestando particolare attenzione all'utilizzo, da parte del proprio personale, dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), i quali sono da intendersi ricompresi nel corrispettivo di cui al precedente art. 6;
- b) un'eventuale necessità di modifica del servizio potrà essere disciplinata con l'istituto della coprogettazione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 117/2017 e all'art. 30, comma 8 del D.Lgs 50/2016, interpellando l'aggiudicatario, al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni agli utenti, seppure in forma rimodulata, con costi che verranno definiti in accordo fra le parti sulla base dei costi orari di aggiudicazione del presente appalto.

ART. 7 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La **gestione del nido d'infanzia** dovrà essere effettuata secondo quanto stabilito dal regolamento comunale e dal progetto pedagogico predisposto dalla ditta.

Standard da assicurare per il funzionamento del servizio sono i seguenti:

- nr. 3 educatori per nr. 38,5 ore settimanali ciascuno
- n. 1 ausiliario per 25 ore settimanali
- n. 1 coordinatore pedagogico per 5 ore settimanali

per circa 40 settimane per ogni anno scolastico considerando l'apertura il 01/09 e la chiusura il 30/06 di ogni anno educativo. Il nido d'infanzia di Caorso è rivolto ad un numero massimo di **21 bambini** di età compresa dai 12 ai 36 mesi. In relazione al numero o alla gravità dei casi di eventuali bambini disabili o in particolari situazioni di disagio/svantaggio, potrà essere stabilita la riduzione del numero degli iscritti.

<u>EVENTUALI MODIFICHE</u>: in relazione al numero delle iscrizioni dei bambini e del conseguente numero dei frequentanti, potranno essere valutati, da parte dell'Amministrazione Comunale, eventuali riduzioni o aumenti rispetto all'apporto orario degli educatori.

L'orario di apertura è previsto dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 16:00. Nel periodo di inserimento dei bambini, l'orario giornaliero potrà subire variazioni secondo il programma dettagliato. La sede del servizio è il nido d'infanzia del Comune di Caorso sito in Caorso, Via Tavani.

La frequenza dei bambini presso il centro è vincolata ad una iscrizione presso il Comune di Caorso ed al pagamento della retta di frequenza stabilita dalla Giunta Comunale

Il Comune di Caorso gestisce direttamente le iscrizioni, le rinunce al servizio e la redazione della lista d'attesa in applicazione di apposito regolamento comunale. Spettano al Comune la determinazione, la riscossione e il controllo delle rette degli utenti le quali costituiscono entrata di esclusiva spettanza dello stesso.

All'interno del Progetto di realizzazione del servizio di Asilo Nido è previsto inoltre il **Coordinamento Pedagogico** ex L.R. 1/2000 avente ad oggetto: "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" cosi come modificata dalla L.R. n. 8/2004, ed in particolare gli articoli 33, 34 e 35 relativi ai Coordinatori Pedagogici ed alla Formazione permanente del personale.

La figura del Coordinatore Pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale; deve svolgere, altresì, compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori anche in rapporto all'elaborazione del progetto pedagogico ed alla formazione permanente degli stessi, di promozione e di valutazione della qualità del servizio, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione dei servizi innovativi, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere alla **fornitura dei beni di consumo per il funzionamento del nido**, nello specifico: pannolini di alta qualità come Pampers o Huggies che dovranno essere conformi a quanto prescritto dai Criteri Ambientali Minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza (DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016), materiale didattico e giochi, materiale per le pulizie, acquistati in base alle richieste del personale docente in accordo con il Responsabile Comunale

Sono previsti incontri d'equipe calcolati in n. 1 ora settimanale per ciascun educatore impiegato.

ART. 8 PERSONALE

Il personale impiegato nel servizio di cui al presente capitolato, dovrà essere maggiorenne e provvisto della professionalità necessaria: personale con qualifica D2 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali), A1 (in riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali).

Il personale educativo impiegato dovrà essere in possesso del titolo di educatore. Inoltre, almeno due operatori dovranno *anche* essere dotati di uno dei seguenti titoli di studio universitari vecchio ordinamento: diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell'educazione, diploma di laurea in scienze della formazione o una delle seguenti lauree triennali nuovo ordinamento: educatore di nido e comunità infantile, educatore professionale, formatore, operatore culturale/esperto in scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria, scienze del servizio sociale o titoli equipollenti.

Al fine di garantire il miglior funzionamento del servizio, la ditta assicurerà che il personale addetto sia in possesso di idonee capacità dal punto di vista relazionale e sia disponibile ad una massima flessibilità d'orario in relazione alle esigenze di servizio, abbia maturato precedentemente esperienza nel settore dei servizi alla persona e sia stato adeguatamente formato sotto tale profilo (risultante dai *curricula* degli operatori). Sarà cura della ditta dare disposizioni affinché il proprio personale, nell'espletamento delle mansioni, rispetti tutte le indicazioni di correttezza, riservatezza e diligenza richieste dal servizio. Inoltre il personale dovrà

assicurare la piena collaborazione con i referenti scolastici e mantenere un comportamento idoneo e conforme alla delicatezza e complessità del ruolo.

L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto d'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e ad applicare gli eventuali incrementi previsti contrattualmente.

L'impresa è sottoposta altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali, nonché in materia di controlli sanitari, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi; in particolare l'impresa si obbliga ad effettuare, alle scadenze previste, il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori per legge.

E' obbligo dell'appaltatore rispettare le norme relative alla sicurezza della salute dei lavoratori. La ditta appaltatrice dovrà garantire la formazione e l'aggiornamento continuo del proprio personale indirizzandolo a corsi di riqualificazione professionale e ad eventuali conferenze o convegni proposti da vari enti o scuole competenti sui temi d'interesse, per almeno 8 ore all'anno per ciascun lavoratore. Il personale impiegato nel servizio dovrà mantenere la massima riservatezza e segretezza riguardo le informazioni assunte nell'espletamento del servizio. La ditta aggiudicataria si obbliga a tenere indenne l'Ente Appaltante da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni ed altro subiti dalla medesima o dal proprio personale durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà assicurare l'assenza di condizioni ostative previste dalla L. 6 febbraio 2006 n. 38 ("Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografica anche a mezzo internet") per tutto il personale impiegato e si obbliga all'osservanza degli adempimenti di cui al D. Lgs 4 marzo 2014, n. 39 ("Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI").

La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'immediata sostituzione, a proprie spese, del personale in caso di assenza per qualsiasi motivo (ferie, malattia, ecc.) al fine di non incorrere nell'interruzione del servizio. Dovrà inoltre sostituire il personale che risultasse inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, su segnalazione del Comune di Caorso ed entro il termine assegnato da tale servizio, senza oneri a carico del Comune di Caorso stesso. In caso di inserimento di nuovo operatore, la ditta appaltante si impegna a prevedere un periodo di affiancamento con operatore esperto (avente qualifica corrispondente a quella richiesta dai commi 2 e 3 del presente articolo), di durata minima di due giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi a carico dell'ente appaltante.

L'affidatario dovrà fornire il nome del coordinatore del servizio di cui all'ultimo comma dell'art. 9, l'indirizzo, il numero di telefono e tutte le informazioni atte a rintracciarlo in caso di necessità. Inoltre la ditta affidataria dovrà fornire, prima dell'inizio dell'anno scolastico/educativo i *curriculum* vitae del personale impiegato nell'attività educativa.

ART. 9 ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario gestisce il regolare e puntuale svolgimento del servizio con operatori avente requisiti di cui all'art. 8 precedente. L'appaltatore dovrà sostituire il personale per ferie, malattia, permessi, congedi ecc., con personale idoneo.

La ditta si impegna a svolgere attività di aggiornamento nei confronti di tutti i dipendenti.

L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere all'utenza, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività imputabili a colpa propria degli operatori, o derivanti da gravi irregolarità e carenze nelle prestazioni. L'aggiudicatario si obbliga a tal fine a stipulare adeguata polizza assicurativa:

- RCT per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Caorso) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inserenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 2.500.000 per sinistro;
- RCO per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci volontari o altri
 operatori di cui l'aggiudicataria si avvalga, a qualsiasi titolo impiegati) comprese tutte le operazioni di
 attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere
 un massimale di garanzia non inferiore a € 2.500.000 per sinistro e € 1.000.000 per persona.

La ditta si obbliga comunque, anche in caso di scoperti o franchigie, a tenere indenne e manlevare il Comune di Caorso, da eventuali richieste danni avanzate nei suoi confronti per fatti riconducibili all'attività della ditta.

L'Ente appaltante si riserva di verificare la copertura assicurativa mediante richiesta di produzione oltre che della polizza (la quale dovrà essere consegnata in copia contestualmente alla stipula del contratto oppure, nel caso di esecuzione anticipata del servizio, entro cinque giorni successivi l'inizio della esecuzione stessa), della quietanza di rinnovo e dei documenti attestanti la regolarità dei pagamenti.

La ditta appaltatrice dovrà assicurare immediata sostituzione di personale che, a giudizio motivato dell'Amministrazione appaltante, dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto. In tal caso la ditta dovrà procedere alla sostituzione entro il termine fissato dal Comune di Caorso, senza oneri aggiuntivi per quest'ultima.

L'appaltatore dovrà indicare i riferimenti del Coordinatore Pedagogico, la cui reperibilità sia sempre assicurata negli orari e giorni di esecuzione del servizio, nonché l'indirizzo ed il recapito telefonico per le richieste urgenti.

ART. 10 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

La ditta si impegna a rispettare tutte le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

La ditta, nell'assumere gli obblighi e le responsabilità connesse all'applicazione del D.Lgs. 81/2008, dovrà provvedere all'informazione e formazione del personale in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, pronto soccorso, antincendio ecc..

ART. 11 CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Qualora, a seguito della procedura di gara, si verificasse un cambio di gestione, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante, conformemente a quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 ONERI A CARICO DELL' ENTE APPALTANTE

Competono al Comune di Caorso le seguenti attività:

 funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento istituzionale delle varie fasi di attuazione del progetto e verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio ai reali bisogni dell'utenza;

- impegno a fornire alla ditta aggiudicataria i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio e a consultare l'appaltatore in caso di modifica delle modalità organizzative;
- fornire i pasti gratuiti agli operatori impegnati in servizi che prevedono l'assistenza al pasto (ad esclusione del personale ausiliario);
- comunicazione alla ditta, prima di ogni anno educativo, di ogni informazione necessaria al fine di permettere la programmazione degli interventi necessari.

L'Ente appaltante individua un referente tecnico organizzativo di riferimento per tutti i rapporti nel merito dello svolgimento degli interventi.

ART. 13 MODALITA' DI PAGAMENTO

La liquidazione delle somme spettanti avverrà, su presentazione di regolari fatturazioni mensili elettroniche, entro 30 gg dalla data di acquisizione delle stesse, previa verifica da parte dell'Ente di DURC regolare.

Mensilmente la ditta si impegna a trasmettere al Comune di Caorso i fogli di presenza degli operatori, gli orari effettuati vidimati dal coordinatore, le sostituzioni di personale intervenute. In assenza di tali fogli riepilogativi degli interventi effettuati non sarà possibile procedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture.

ART. 14 CONTROLLO E VIGILANZA

Il Responsabile del Comune di Caorso o suo delegato potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli sul servizio svolto.

Art. 15 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Si dispone il divieto del subappalto.

Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizio oggetto del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali. Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato al percorso educativo degli utenti nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio.

La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva, inducono a ritenere opportuna e proficua la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento.

In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento degli specifici servizi.

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune di Caorso.

Con riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106, comma 13 del D.lgs. 50/2016.

ART. 16 PENALI

In caso di inadempienze agli obblighi di cui il presente capitolato e a quanto offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, salvo quanto previsto in caso di risoluzione del contratto, potrà essere irrogata una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 per ogni singola infrazione accertata, a seconda della gravità dell'infrazione. Trovano inoltre applicazione le seguenti specifiche penali:

- ritardo compreso tra i dieci ed i trenta minuti nella presa in servizi da parte di un operatore: € 50,00 al giorno;
- ritardo superiore ai trenta minuti nella presa in servizi da parte di un operatore: € 100,00 al giorno;
- assenza dal servizio di un operatore: € 200,00 al giorno;
- sospensione o mancata effettuazione di una o più delle prestazioni affidate: € 250,00 al giorno;
- mancata tempestiva sostituzione del personale assente a qualunque titolo: € 300,00 al giorno;
- riduzione o modifica, anche occasionale, non autorizzata degli orari assegnati per ciascun operatore: € 150,00 al giorno.

Si precisa che quanto offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara costituirà obbligo contrattuale; pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad € 300,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata a mezzo PEC, alla quale la ditta avrà la facoltà di apporre le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento. In caso di assenza di controdeduzioni o in presenza di controdeduzioni non condivise dal Comune di Caorso, quest'ultimo procederà all'applicazione della penale.

La penale verrà incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva per un importo pari alla penale applicata.

L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Ente committente.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa:

- qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010;
- qualora venga accertato, in corso di esecuzione, il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto;
- nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti dell'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale comportanti l'applicazione di penali;
- nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati;
- nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine di 30 giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione;
- nel caso di subappalto vietato;
- nel caso di impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti e nel caso di inosservanza delle norme di legge in materia di personale, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione;
- per violazione da parte dell'affidatario, per quanto applicabili, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e di cui al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Caorso approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 23/03/2004 e ss.mm.ii;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
- mancata realizzazione, entro un anno (12 mesi) dal termine di scadenza indicato, anche solo di uno dei progetti presentati nell'ambito dell'Offerta Tecnica, che hanno determinato l'assegnazione di un punteggio, salvo precedenti accordi in caso di diminuzione dell'importo contrattuale;
- per l'assunzione, da parte dell'Aggiudicatario, di unità di personale già impiegato dalla ditta cessante in misura inferiore a quanto dichiarato in sede di gara e/o per la mancata applicazione di quanto dichiarato sul personale attualmente impiegato.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il Comune di Caorso ha diritto di escutere la cauzione definitiva. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, resta fermo il diritto del Comune di Caorso al risarcimento dell'ulteriore danno, ivi inclusi i costi per l'indizione di una nuova procedura di gara.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

ART 17 BIS RECESSO DEL CONTRATTO

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs 50/2016.

È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento del servizio eseguito, purché il servizio sia stato effettuato correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 e s.m.i..

In caso di disdetta del contratto da parte dell'Aggiudicatario prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa sarà addebitata all'impresa appaltatrice l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

Qualora ricorra giusta causa di recesso, l'Aggiudicatario dovrà dare comunicazione al Committente della rinuncia almeno 90 giorni prima del previsto termine di cessazione, con lettera raccomandata, pena la perdita della garanzia fideiussoria.

ART. 18 REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva verrà riconosciuta dal Comune solo su espressa richiesta dell'appaltatore. In ordine all'istituto della revisione prezzi si specifica che:

- la richiesta di revisione dei prezzi potrà essere inviata all'appaltatore tramite PEC entro il 31 agosto di ogni anno;
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta solamente a decorrere dalla data del ricevimento da parte del Comune della richiesta dell'appaltatore, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo;
- la revisione verrà riconosciuta esclusivamente tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3. Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti;

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

ART. 19 SPESE CONTRATTUALI

Sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'ente, tutte le spese inerenti al contratto, nessuna esclusa. Al riguardo, si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Caorso, conformemente a quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso l'aggiudicatario non esegua tempestivamente tutti gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto e non si presenti alla data e ora prefissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione, o non presenti nei tempi stabiliti la cauzione definitiva, l'ente lo dichiarerà decaduto e aggiudicherà l'appalto a chi segue in graduatoria.

ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà prestare una "garanzia definitiva" a favore del Comune di Caorso pari al 10% dell'importo contrattuale, da costituire sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve espressamente: a) prevedere la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile; b) escludere, ai sensi dell'art. 1944 Codice Civile, il beneficio per il fideiussore della preventiva escussione del debitore principale; c) prevedere, in deroga all'art. 1945 Codice Civile, l'esclusione per il fideiussore di opporre all'Ente appaltante ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale.

Ogni qualvolta, per qualsiasi motivo, il Comune di Caorso dovesse rivalersi sul deposito cauzionale, la ditta aggiudicatrice è tenuta a reintegrarlo immediatamente e comunque entro 30 giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli oneri contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni pendenza e definita qualsiasi controversia tra il Comune di Caorso e la ditta appaltatrice.

ART. 21 CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente capitolato e del successivo contratto che non siano risolte in via amichevole, saranno devolute alla Giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Piacenza. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

La Ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 per la protezione dei dati personali, assicurando l'adozione di idonee misure di sicurezza affinché sia garantito un adeguato trattamento dei dati di cui verrà in possesso in ragione dell'espletamento del servizio affidato in appalto.

ART. 23 TRACCIABILITA'

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l'erogazione del servizio di cui trattasi, conto correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7 del decreto legislativo sopra indicato. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati al Comune di Caorso, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente al presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo di Gara) assegnato dall'ANAC, fatta salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3 della Legge 136/2010.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; l'aggiudicatario si impegna ad esibire, a semplice richiesta del Comune di Caorso, la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente.

L'aggiudicatario si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente il Comune di Caorso e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto. Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale comporta, ai sensi della Legge 136/2010, la nullità assoluta del contratto.

ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI

Il contratto è soggetto, oltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni enunciate nel presente capitolato, al rispetto delle vigenti norme e disposizioni del Codice Civile, nonché al rispetto della normativa in materia di servizi educativi per la prima infanzia. La ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, senza nulla pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di dette

nuove norme. Per quanto altro non specificato nel presente capitolato, si fa riferimento espresso a quanto previsto nell'offerta (tecnica ed economica) presentata in gara dall'aggiudicatario, nonché alle norme speciali in materia di pubblici servizi e contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile dei Servizi Educativi e di Prossimità al Cittadino
(Dott.ssa Mondina Lorenza)